


La responsabilità degli operatori del settore alimentare

Valeria Paganizza
valeria.paganizza@unimore.it

Responsabilità



Regolamento (CE)
n. 178/2002

Regolamento (UE)
n. 1169/2011



Conformità alla
legislazione alimentare

Informazioni

Sicurezza

STRUMENTI DI LAVORO I

✓ Regolamento (CE) n. 178/2002:

- Considerando n. 30;
- Articolo 14 : requisiti di sicurezza degli alimenti;
- Articolo 16: presentazione;
- Articolo 17: obblighi (in generale);
- Articolo 18: rintracciabilità;
- Articolo 19: obblighi degli operatori del settore alimentare;
- Articolo 21: responsabilità da prodotto difettoso.



STRUMENTI DI LAVORO II

- ✓ **Articoli 8 e 9, par. 1, let. h) del Regolamento (UE) n. 1169/2011;**
- ✓ **Questions and answers del 31 gennaio 2013 (2.1; 2.1.3; 2.6);**
- ✓ **Nota Ministeriale 30 settembre 2014;**
- ✓ **Articolo 3, par. 1, n. 7 e par. 2, della Direttiva 2000/13/CE;**
- ✓ **Articolo 3, comma 1, let. e), del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109;**
 - ✓ **Articolo 17 della bozza di modifica al D. Lgs. 109/1992;**
 - ✓ **Sanzioni: articolo 18 D. Lgs. 109/1992?**



«operatore del settore alimentare»

la persona fisica o giuridica

responsabile

di garantire

il rispetto

delle disposizioni della legislazione alimentare

nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo

Responsabilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002

Obbligo in generale

Rispetto della legislazione alimentare.

Obblighi in tema di rintracciabilità:

- rintracciabilità a monte e istituzione di idonei sistemi;
- tracciabilità a valle;
- etichettatura che consenta rintracciabilità.

Responsabilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002

Obblighi di sicurezza:

- ritiro/riciamo alimenti;
- informazione e collaborazione con le autorità competenti;
- collaborazione tra operatori.

Obblighi in tema di presentazione:

l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo,

non devono trarre in inganno i consumatori.

**Le informazioni sugli
alimenti ai consumatori**

**Presentazione,
etichettatura, pubblicità**

Direttiva 2000/13/CE

Art. 3, par. 1, n. 7)

Indicazione obbligatoria

Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati, quanto al **burro** prodotto nel loro territorio, a richiedere soltanto **l'indicazione del fabbricante, del condizionamento o del venditore.**

Direttiva 2000/13/CE

Art. 3, par. 2

Deroga

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri **possono** mantenere le disposizioni nazionali che **impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale.**

D. Lgs. 109/92 Art. 3, co. 1, Lett. E) Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede [legale] o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nel territorio comunitario.

Lett. F) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

Causa C-315/05
Lidl Italia Srl contro Comune di Arcole (VR)




Causa C-315/05


Lidl Italia Srl contro Comune di Arcole (VR)

Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva 2000/13 [...] devono essere interpretati nel senso che **NON** ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità per un **operatore**, stabilito in tale Stato membro, **che distribuisce** una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell'art. 1 di detta direttiva, e **prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro**, di essere considerato **responsabile di una violazione** di detta normativa [...] e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di **semplice distributore**, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Art. 9, par. 1, h)
Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo
dell'operatore del settore alimentare di cui
all'articolo, 8 par. 1



Operatore sotto il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore del mercato dell'Unione.



“COMMERCIALIZZARE”

Nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore finale nel campo visivo principale.


CAMPO VISIVO PRINCIPALE: il campo visivo di un imballaggio **più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore** al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di **identificare immediatamente il carattere e la natura** del prodotto e, eventualmente, il suo **marchio** di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare.



Nota MISE 30 settembre 2014

Art. 8, par. 2

OGGETTO

Presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.





Nota MISE 30 settembre 2014



ALIMENTI E SALUTE
è anche una questione di etichetta

Bologna
29 novembre 2016

Marchio e responsabilità

Prodotto che riporta un **marchio contenente il nome del produttore** stabilito nell'UE

Es.: yogurt Danone, bevanda Coca-Cola



Il produttore (titolare del marchio) è il **responsabile** delle informazioni sugli alimenti

Nota MISE 30 settembre 2014

Marchio e responsabilità

Prodotto dove **il nome riportato nel marchio non corrisponde al nome stesso del produttore**,
Es.: margarina con marchio Flora, titolare Unilever



l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il **titolare del marchio**

Nota MISE 30 settembre 2014

Marchio e responsabilità

Prodotto **private label** che riporta un **marchio contenente il nome del distributore** stabilito nell'UE

Es. Confettura Carrefour



il **distributore titolare del marchio** è il **responsabile** delle informazioni sugli alimenti

Nota MISE 30 settembre 2014

Marchio e responsabilità

Prodotto **private label** dove il nome riportato nel marchio non corrisponde al nome stesso del distributore

Es. Zucchero di canna “Boni”, marchio appartenente a Colruyt



l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il **titolare del marchio.**

Nota MISE 30 settembre 2014

Art. 8, par. 3

Gli OSA che non influiscono sulle informazioni



non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali

Art. 8, par. 4

Gli OSA non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può:

- **indurre in errore il consumatore finale, o**
- **ridurre il livello di protezione e le possibilità di effettuare scelte consapevoli.**

Art. 8, par. 5

Gli OSA, nell'ambito delle imprese che controllano,

assicurano e verificano

la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

Art. 8, par. 6
Alimenti non preimballati

Gli OSA, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le **informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse** all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, **in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.**

Art. 8, par. 7

Gli OSA assicurano che le indicazioni obbligatorie **appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta** oppure sui **documenti commerciali** se si può garantire **che tali documenti accompagnano l'alimento** cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

a) quando l'alimento preimballato è destinato **al consumatore finale**, ma **commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale** e quando **in questa fase non vi è vendita a una collettività**;

b) quando l'alimento preimballato è destinato a **essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato**.

In deroga al primo comma, gli OSA assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche **sull'imballaggio esterno** nel quale **gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.**

A. DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO;

F. TMC/DATA DI SCADENZA;

G. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONSERVAZIONE E/O CONDIZIONI DI IMPIEGO;

H. IL NOME O RAGIONE SOCIALE E L'INDIRIZZO DEL RESPONSABILE COMMERCIALE EX ART. 8, PAR. 1.

Art. 8, par. 8 B2B


Gli OSA che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite **sufficienti informazioni** che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.



DDL C.3540 C.2345

Legge 09 luglio 2015, n. 114
– Articolo 4 –

delega legislativa per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1169/2011



Delega:

- previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento,
 - al fine di garantire una **corretta informazione** al consumatore
 - e una **migliore e immediata rintracciabilità** dell'alimento da parte degli organi di controllo,
 - anche per **una più efficace tutela della salute**,
- nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere **alternativamente fornita** mediante diciture, marchi o **codici** equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla **sede e all'indirizzo dello stabilimento**

➤ **Principio di mutuo riconoscimento.**

➤ Procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, con preventiva notifica del testo in fase di progetto.

Revisione della disciplina sanzionatoria e delle competenze



Stato - ICQRF

Regioni


Conclusioni

- Responsabile commerciale: un passo in avanti?
- Tutela del consumatore vs tutela dell'interesse del consumatore.
- Prospettive.
- Le imprese.

fod-law.it

studio di diritto alimentare | food law firm

valeria.paganizza@food-law.it



Le immagini della presentazione sono
state scaricate dal database gratuito
Pixabay.com

ALIMENTAZIONE
è anche una questione di etichetta

Bologna

29 novembre 2016